



Ordinanza concernente gli esercizi alberghieri e la ristorazione

Il Municipio di Capriasca,

richiamati:

- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e il relativo Regolamento di applicazione (RALOC) del 30 giugno 1987;
- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1 giugno 2010 e il relativo Regolamento (RLear) del 16 marzo 2011;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa) del 10 novembre 2009,

d e c r e t a

CAPITOLO 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente Ordinanza disciplina le procedure di competenza del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

Art. 2 Definizioni

¹Per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.
²Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

CAPITOLO 2 Competenze del Municipio

Art. 3 Competenze decisionali

Il Municipio è competente per:

- a) verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazione di idoneità), giusta gli artt. 7 cpv. 1 Lear, 4-5 e 38-52 RLear;
- b) rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli artt. 11-33 e 90-92 RLear;
- c) applicare le eccezioni giusta l'art. 16 cpv 2 Lear all'obbligo di apertura minima degli esercizi definiti dall'art. 16 cpv 1 Lear;
- d) disciplinare la chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) tra le ore 03:00 e le ore 06:00 (art. 16 cpv 4 Lear);
- e) coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
- f) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 19 Lear);
- g) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie, tenuto conto del necessario preavviso cantonale (art. 30 Lear), e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);
- h) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 37 Lear);
- i) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali per gli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;



- l) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 24 LALPAmb);
- m) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv 1 Lear).

Art. 4 Competenze di controllo delegate

Il Municipio, per il tramite della Polizia comunale, è inoltre competente per i seguenti controlli:

- a) esposizione degli orari (art. 28 Lear);
- b) età e numero degli avventori (artt. 14 e 36 Lear);
- c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (artt. 23-25 Lear);
- d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (art. 21 e 22 Lear e 75 e 79 RLear);
- e) esposizione dei prezzi (art. 34 Lear e 93-96 RLear);
- f) divieto del fumo (art. 35 Lear).

Art. 5 Altri compiti

In caso di chiusura di un esercizio superiore ai 60 giorni il Municipio e il gerente sono tenuti a darne comunicazione alla Sezione ed al Laboratorio cantonale (art. 59 RLear).

CAPITOLO 3 **Apertura e chiusura**

Art. 6 Notifica

¹Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'interno anno corrente:

- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposo settimanali;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

²Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate al Municipio con almeno 10 giorni d'anticipo.

³Il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, possono rimanere aperti fino alla ore 02:00 (art. 16 Lear). Se non notificato ad inizio anno, per singole serate, deve essere inoltrata comunicazione alla Polizia comunale almeno con 3 giorni di anticipo.

⁴Qualora le circostanze lo giustificano, segnatamente in caso di assenza di clientela, gli esercizi possono anticipare la chiusura fino ad un massimo di 2 ore prima rispetto all'orario notificato al Municipio (art. 71 cpv 3 RLear). Questa comunicazione deve essere data alla Polizia comunale al più tardi lo stesso giorno.

Art. 7 Locali notturni

I locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) non possono essere aperti prima della ore 19:00 e devono chiudere tra le ore 03:00 e le ore 06:00.

Art. 8 Deroga

¹Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orari in occasione di circostanze o eventi particolari.

²Le richieste scritte di deroga d'orari, debitamente motivate dal gerente, devono pervenire al Municipio con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi urgenti non pianificabili.

³La concessione di deroghe di orario può prevedere limitazione e/o orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.



CAPITOLO 4 Manifestazioni ed eventi

Art. 9 In generale

¹Il regolare svolgimento nell'esercizio pubblico di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione è di principio proibito.

²L'organizzazione occasionale nell'esercizio pubblico di eventi (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc...), che determinano una sua diversa utilizzazione rispetto a quella usuale, soggiace ad autorizzazione municipale.

³Nel caso la manifestazione è prevista all'interno dell'esercizio pubblico, la stessa è unicamente da notificare alla Polizia comunale, con un preavviso di almeno 10 giorni.

⁴La Polizia comunale può imporre un servizio di sicurezza adeguato alle circostanze dell'evento come pure imporre limitazioni o decidere di trattare come autorizzazione quanto previsto.

Art. 10 Autorizzazione

¹La richiesta d'autorizzazione deve essere presentata, in forma scritta e motivata, dal gerente al Municipio, con un preavviso di almeno 10 giorni sulla data della manifestazione, accompagnata dalle seguenti informazioni:

- a) giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
- b) numero di avventori previsto;
- c) misure eventualmente previste per garantire la sicurezza.

²La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.

³L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.

⁴Per manifestazioni di grosso calibro, quali ad esempio i carnevali, la richiesta d'autorizzazione deve giungere sempre in forma scritta e motivata dal gerente al Municipio, con un preavviso di almeno 3 mesi.

Art. 11 Richieste permessi speciali

Le richieste di permessi speciali, in forma scritta e motivata, devono pervenire al Municipio almeno 10 giorni prima della data in cui è prevista l'occasione straordinaria. Le stesse devono inoltre essere corredate di un responsabile, di un gerente e di una polizza assicurativa con garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali di fr. 3'000'000.00 per ogni caso di sinistro.

CAPITOLO 5 Disposizioni varie

Art. 12 Allontanamento da parte del gerente e della polizia

Il gerente può richiedere l'intervento della polizia nel caso in cui incontri difficoltà dell'allontanamento di avventori che non osservano le disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine pubblico.

Art. 13 Rispetto della quiete

¹La musica dal vivo proveniente da apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, nonché le voci degli avventori, non devono turbare la quiete pubblica.

²Dopo le ore 23:00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio pubblico e nel rispetto della quiete notturna.



³Il Municipio o la Polizia comunale in delega a dipendenza della tipologia, può autorizzare delle eccezioni.

CAPITOLO 6 Tasse

Art. 14 Tassa deroga d'orario

¹La tassa per una deroga d'orario ammonta a fr. 30.00 per ogni ora.

²In casi particolari il Municipio può esentarsi dal prelevare la tassa.

Art. 15 Tassa permessi speciali

¹La tassa per un permesso speciale ammonta a fr. 60.00 e fr. 20.00 per ogni giorno supplementare di attività sino ad un massimo di fr. 1'000.00.

²In casi particolari il Municipio può esentarsi dal prelevare la tassa.

Art. 16 Tassa di controllo

¹Per le irregolarità riscontrate può essere prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'autorità. Il costo orario per tali prestazioni è pari a fr. 100.00 all'ora.

²La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.

Art. 17 Tasse di cancelleria

Per i lavori di cancelleria e altri atti (rilascio di autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc...) è prelevata una tassa di cancelleria in base all'ordinanza specifica.

CAPITOLO 7 Sanzioni

Art. 18 Multa

¹Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza.

²La procedura è definita dalla LOC, mentre per l'importo massimo fa stato quanto sancito dalla Lear.

Art. 19 Revoca

¹I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:

a) per ottenerli sono state fornite false dichiarazioni;

b) nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

²La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

CAPITOLO 8 Disposizioni finali

Art. 20 Contenzioso

Contro le decisioni della Polizia comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

Contro le decisioni del Municipio, comprese quelle in materia di contravvenzioni, è dato ricorso nei modi e nei termini stabiliti dalla LOC.

Art. 21 Entrata in vigore, abrogazione e pubblicazione

¹La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC ed abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.



²Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Approvata con risoluzione municipale no 970 del 30 ottobre 2017

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 15 novembre 2017 al 15 dicembre 2017